COMUNE DI QUADRI
Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **20.12.2019** N**. 37**

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno **Duemila diciannove** addì **venti** del mese di **dicembre**

alle ore **17:15** nella sala consigliare

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale **in seduta straordinaria** ed in prima convocazione

Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DI PIETRO Silvio	x	
D'ARCANGELO Stefano		x
DI GIROLAMO Rocco Franco	x	
D'AMICO Vincenzo	x	
PACELLA Antonio	x	
PACELLA Domenico	x	
D'AMICO Christian (data di nascita 16/09/1977)	x	
COCCIA Aurelio	x	
FAGNILLI Assunta	x	
D'AMICO Christian (data di nascita 10/10/1972)		x
TORZI Luigi		x
TOTALE	**8**	**3**

Partecipa il Segretario Signor **Dr. Nicola Di Francesco**
Incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
Il **Sig. Silvio DI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio il

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di pari oggetto;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:
"*1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....*
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";
ATTESO:
- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
RICHIAMATI:
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/05/2015;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10/12/2018;
CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
    e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di QUADRI e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla

redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATA la nota 56627 del 02.12.2019 con la quale la Società Consortile Sangro Aventino a.r.l. ha comunicato che, a differenza delle precedenze rilevazioni, non devono essere considerate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall' allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI unanimi e favorevoli 8;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Quadri detiene partecipazioni dirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione e che conferma le partecipazioni dirette già possedute ed approvate con Deliberazione CC n. n. 37 del 10/12/2018;
4. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, **CON VOTI** unanimi e favorevoli 8;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Silvio Di Pietro	**F.to Dott. Nicola Di Francesco**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 307

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69)* in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 27/12/2019 al 11/01/2020 .

Quadri, lì 27/12/2019

F.to Il Dipendente incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno **20/12/2019** ai sensi di legge.

Quadri, lì 20/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Nicola Di Francesco